COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

26.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3

Proposte di legge (Discussione ed approvazione):

Corsi ed altri: Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato (476);

Cresco ed altri: Norme concernenti la posizione assicurativa del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse collocato presso amministrazioni pubbliche centrali o locali (1262) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente* .. 3, 4, 5, 7, 13, 15

PAG.

Borruso Andrea 4

Carlotto Natale, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 5, 7, 13, 15

Corsi Umberto 4

Facchiano Ferdinando 5

Pallanti Novello 4

Rais Francesco, *Relatore* 4, 5, 15

Rotiroti Raffaele 5

Sapienza Orazio 5

Votazione segreta:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 15

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,20.

ORAZIO SAPIENZA, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Antonio Mastrogiacomo, Vincenzo Scotti e Domenico Nania sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Raffaele Mastrantuono, Umberto Corsi e Carlo Tassi.

Discussione delle proposte di legge Corsi ed altri: Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato (476); Cresco ed altri: Norme concernenti la posizione assicurativa del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse collocato presso amministrazioni pubbliche centrali o locali (1262).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Corsi, Cristofori, Mancini Vincenzo, Strumendo, Amodeo, Ghinami, Serrentino, Carrus, Righi e Azzolini: « Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato »; Cresco, Testa Antonio, Ferrari Marte, Zavettieri, Barbalace, Diglio, De Carli, Borgoglio e Fiandrotti: « Norme concernenti la posizione assicurativa del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse collocato presso amministrazioni pubbliche centrali o locali ».

Nel riprendere i nostri lavori dopo la pausa estiva, desidero porgere il mio benvenuto ai colleghi presenti.

Ricordo che la proposta di legge n. 476 è stata assegnata alla nostra Commissione in sede legislativa alla fine di luglio. In quell'occasione la Presidenza della Camera ha trasferito in sede legislativa anche la proposta di legge n. 1262, vertente su materia identica. Propongo, pertanto, di assumere la proposta di legge n. 476 quale testo-base per la discussione, in quanto essa, riproducendo un testo unificato formulato nella precedente legislatura, presenta un contenuto più ampio della proposta di legge n. 1262.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Ricordo che sulla proposta di legge n. 476 la I Commissione ha espresso, in data 11 novembre 1987, parere favorevole e comunico che la V Commissione, il 27 luglio scorso, ha formulato parere favorevole a condizione che il provvedimento decorra dal 1° gennaio 1989 e che i commi 1 e 2 dell'articolo 12 siano sostituiti dal seguente: « All'onere complessivo derivante dalla presente legge valutato in lire 82 mila milioni per gli anni 1989 e 1990 si fa fronte, quanto a lire 40 mila 500 milioni per il 1989 e lire 41 mila 500 milioni per il 1990 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro utilizzando le proiezioni per gli anni 1989 e 1990 dell'accantonamento "Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria" ».

L'onorevole Francesco Rais ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCO RAIS, *Relatore*. Non intendo aggiungere particolare precisazioni, rinviando per i contenuti della proposta di legge al testo della relazione svolta nel novembre dello scorso anno. Preannuncio, tuttavia, la presentazione di due emendamenti, resi necessari per ottemperare al parere espresso dalla V Commissione bilancio.

Poiché il provvedimento al nostro esame riveste particolare importanza, inviterei i colleghi ad evitare la presentazione di emendamenti che comportino la richiesta di un nuovo parere della Commissione bilancio, per le proposte comportanti variazioni di spesa, o il parere di altre Commissioni competenti per materia. L'pprovazione del provvedimento nella seduta odierna consentirebbe, infatti, anche all'altro ramo del Parlamento di procedere tempestivamente alla conclusione dell'*iter* legislativo.

Per quanto riguarda altre questioni che sono state poste sotto forma di emendamenti non ancora formalizzati, ritengo che esse possano formare oggetto di un ordine del giorno in quanto attengono ad aspetti di natura sostanzialmente interpretativa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Vorrei sottolineare che le proposte non ancora formalizzate – come rilevava poc'anzi il relatore – non potranno essere prese in considerazione, salvo che non si ritenga opportuno tradurle in un ordine del giorno.

NOVELLO PALLANTI. Mi dichiaro d'accordo con il relatore circa l'opportunità di una tempestiva approvazione del provvedimento in esame, già esaminato approfonditamente nella precedente legislatura, intorno al quale vi è grande attesa. Infatti, la riproposizione della proposta di legge, sottoscritta anche dai rappresentanti del gruppo comunista, sottolinea l'importanza, ma anche l'urgenza, di tale materia. Per questi motivi – come giustamente ha messo in evidenza il relatore – è opportuno non apportare al testo in esame alcuna modifica, salvo quelle strettamente necessarie per ottemperare al parere espresso dalla Commissione bilancio.

Preannuncio, pertanto, l'adesione del gruppo comunista agli emendamenti predisposti dal relatore, esprimendo nel contempo opinione favorevole sul provvedimento nel suo complesso.

ANDREA BORRUSO. Anche il gruppo democratico cristiano aderisce alla proposta del relatore, ritenendo che il provvedimento, sia per le numerose discussioni di cui è stato oggetto anche nella scorsa legislatura, sia per l'attesa che vi è intorno ad esso da parte dei soggetti interessati, abbia ormai raggiunto un'adeguata maturazione. Pertanto, non riteniamo opportuna – anche per non rallentare l'*iter* approvativo del provvedimento – la presentazione di ulteriori emendamenti oltre a quelli, di carattere tecnico, suggeriti dalla Commissione bilancio.

UMBERTO CORSI. Intendo esprimere la mia soddisfazione in quanto il provvedimento si avvicina finalmente alla dirittura di arrivo, almeno in un ramo del Parlamento. Debbo anche ringraziare i colleghi di tutti i gruppi, che hanno collaborato al raggiungimento di tale risultato, nonché quelli della Commissione bilancio, che hanno dato un'ampia dimostrazione di collaborazione costruttiva, trovando la soluzione corretta al problema del finanziamento.

Infatti, l'emendamento presentato dal relatore in conformità al parere della V Commissione bilancio consente di assicurare i mezzi finanziari attraverso una riduzione dell'accantonamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1988-1990 al capitolo 6856 dello stato di previsione

della spesa del Ministero del tesoro, utilizzando le proiezioni per gli anni 1989-1990 dell'accantonamento « ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria ». Era logico che gli oneri del provvedimento dovessero essere trasferiti all'esercizio relativo al 1989 anche per un fatto banalmente temporale, considerando che, dati i tempi necessari per la conclusione dell'*iter* del provvedimento, non si corre alcun rischio che qualsivoglia onere gravi sull'esercizio 1988.

Esprimo l'auspicio che anche il Senato approvi rapidamente il testo, per corrispondere alle aspettative di molti dipendenti di enti soppressi, i quali, in base ad una vera e propria esigenza di giustizia, da molti anni attendono la trasformazione in legge del provvedimento al nostro esame.

RAFFAELE ROTIROTI. Signor presidente, il gruppo socialista condivide pienamente le dichiarazioni rese dal relatore ed esprime l'auspicio che si possa arrivare in tempi rapidi ad una definizione del provvedimento anche nell'altro ramo del Parlamento.

Si tratta, infatti, di un provvedimento molto atteso, poiché chiarisce alcune situazioni anomale che si sono verificate a seguito del passaggio di taluni dipendenti dai cosiddetti enti disciolti a varie amministrazioni pubbliche. Per tali ragioni, il gruppo socialista ritiene di non dover presentare emendamenti che possano comportare la richiesta di pareri presso altre Commissioni e quindi un prolungamento dell'*iter* del provvedimento, anche se rimane la disponibilità a discutere le modifiche che non potessero trovare una definizione in questa sede.

ORAZIO SAPIENZA. Signor presidente, in tema di trattamento di previdenza e quiescenza relativamente a personale di enti soppressi, agire presto e bene significa facilitare il processo di mobilità di cui ha tanto bisogno la pubblica amministrazione al momento attuale.

È ovvio che, in relazione alle vicende che sussistono negli enti locali e statali a seguito di provvedimenti di accorpamento, di soppressione o di altro genere, è possibile incentivare il processo di mobilità di cui ha bisogno la pubblica amministrazione dimostrando di voler realizzare in tempi brevi le soluzioni ai problemi esistenti.

FERDINANDO FACCHIANO. A nome del gruppo socialdemocratico preannuncio il voto favorevole al provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO RAIS, *Relatore*. Vorrei ringraziare i colleghi per la volontà espressa a nome dei rispettivi gruppi e per la dichiarata disponibilità ad accelerare l'*iter* del provvedimento, consentendone l'approvazione nella seduta odierna.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo non formula alcuna osservazione rispetto al provvedimento ma, anzi, ringrazia il relatore ed i commissari che hanno lavorato al fine di ottenerne una sollecita approvazione e di rispondere alle attese delle categorie interessate.

Debbo aggiungere che i due emendamenti predisposti dal relatore soddisfano il Governo anche per quanto riguarda l'aspetto finanziario.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi).

1. Al personale degli enti, gestioni e servizi interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, trasferito o

assegnato alle regioni od enti locali a norma dell'articolo 1-*terdecies*, primo e secondo comma, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, alle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero ad altri enti pubblici e ad amministrazioni statali con le modalità di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'articolo 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, nonché al personale di cui all'articolo 1-*octies* del decreto-legge n. 481 sopra citato ed a quello già inquadrato nei ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, le norme di cui alla presente legge.

2. Tali norme sono altresì estese al personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge sono altresì estese al personale degli enti, casse e gestioni sanitarie soppressi o disciolti, trasferito alle regioni, ad altri enti pubblici, nonché ad amministrazioni statali ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, nonché delle leggi 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Personale trasferito alle regioni).

1. Ai fini del trattamento di quiescenza il personale di cui all'articolo 1 trasferito alle regioni, anche se successivamente assegnato agli enti locali ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, è obbligatoriamente iscritto, a decorrere dalla data della relativa messa a disposizione, anche se antecedente alla effettiva utilizzazione, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ovvero alla Cassa per le pensioni ai sanitari, per le categorie di rispettiva appartenenza.

2. L'iscrizione alle Casse predette non si effettua per i periodi anteriori all'entrata in vigore della presente legge per i quali, anziché alle citate Casse, i contributi siano stati versati alle gestioni alle quali i dipendenti erano iscritti al momento del trasferimento o della assegnazione di cui al comma 1, qualora tali contributi abbiano dato luogo a pensione anteriormente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per la ricongiunzione di tutti i servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le diverse amministrazioni o enti di provenienza con iscrizione a forme obbligatorie diverse da quelle indicate nel comma 1, che non abbiano dato luogo a pensione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Lo stesso articolo si applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, nonché per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati nei fondi stessi.

4. Al personale proveniente dagli enti soppressi con leggi regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nonché al personale transitato agli enti regionali di sviluppo agricolo e alle regioni per effetto del trasferimento delle funzioni statali in attuazione della legge 30 aprile 1976, n. 386, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applicano, per la ricongiunzione dei servizi, le disposizioni recate dagli articoli 74 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per il personale delle unità sanitarie locali, con efficacia dal momento in cui le singole regioni ne prescrivono l'iscrizione.

5. Il personale del comparto sanitario in servizio o già cessato dal servizio che ha optato per il trattamento di quiescenza dell'assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.) e fondi integrativi, ha diritto, a decorrere dal 1° gennaio 1988, alla pensionabilità dello stipendio e degli altri emolumenti corrisposti a carattere fisso e continuativo, così come previsto dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, analogamente ai dipendenti che hanno optato per le casse di previdenza amministrate dal Ministero del tesoro.

6. Al personale indicato nel presente articolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza.

7. L'opzione di cui al comma 6 deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Le norme di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano anche al personale di cui all'ultimo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Il relatore, in conformità al parere della V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, sostituire al comma 5 le parole: 1° gennaio 1988 *con le altre:* 1° gennaio 1989.
2. 1.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2. 1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi nove articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

(Personale assegnato ad altri enti pubblici).

1. Il personale di cui all'articolo 1, nonché quello di cui all'articolo 2, comma 4, trasferito ad altro ente pubblico, è obbligatoriamente iscritto, a decorrere dalla data della relativa messa a disposizione, al regime pensionistico obbligatorio previsto per i dipendenti dell'ente di destinazione. Nel caso di identità di regime previdenziale fra l'ente di provenienza e quello di destinazione, il personale conserva la posizione assicurativa in atto.

2. L'iscrizione al regime previdenziale suddetto non si effettua per i periodi anteriori all'entrata in vigore della presente legge, per i quali, anziché alla gestione previdenziale dell'ente di destinazione, i contributi siano stati versati alle gestioni previdenziali alle quali i dipendenti erano iscritti al momento dell'assegnazione, qualora tali contributi abbiano dato luogo a pensione anteriormente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per la ricongiunzione di tutti i servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le diverse amministrazioni o enti di provenienza, nonché con quello prestato presso le amministrazioni dello Stato nelle more dell'assegnazione definitiva, con iscrizione a forme obbligatorie diverse da quella dell'ente di destinazione, che non abbiano dato luogo a pensione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

4. Al personale indicato nel presente articolo, in servizio alla data di entrata

in vigore della presente legge, è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza.

5. L'opzione di cui al comma 4 deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Il personale già iscritto al fondo integrativo di previdenza presso l'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, viene iscritto nel corrispondente fondo integrativo eventualmente esistente presso l'ente di destinazione, con riconoscimento di tutta l'anzianità assicurativa fatta valere nel fondo integrativo di provenienza. Quest'ultimo, ovvero l'amministrazione subentrante nella gestione di liquidazione, trasferirà al fondo integrativo dell'ente di destinazione i corrispettivi capitali di copertura costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli dipendenti trasferiti. L'iscrizione è consentita anche nei casi in cui il servizio presso l'ente di destinazione sia reso a seguito di nomina, purché gli interessati provvedano alla restituzione delle somme eventualmente liquidate a titolo di trattamento di previdenza e di quiescenza ed effettuino, per la quota a loro carico, il versamento dei capitali di copertura relativi ai pregressi periodi.

7. Il trattamento previsto nel comma 6 è esteso al personale di cui al presente articolo cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della presente legge, per il quale si siano verificate le stesse situazioni previste nel suddetto comma 6, sempreché l'interessato ne faccia richiesta entro novanta giorni dalla predetta data.

(È approvato).

ART. 4.

(Personale assegnato allo Stato).

1. Al personale di cui all'articolo 1 assegnato alle amministrazioni dello Stato in attuazione dell'articolo 24-*quinquies*, commi terzo e quarto, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché dell'articolo 1-*octies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, si applicano, dalla data di decorrenza dell'inquadramento, le disposizioni sul trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato.

2. L'iscrizione al trattamento di quiescenza di cui al comma 1 non si effettua per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali siano stati versati i contributi alle gestioni alle quali i dipendenti erano iscritti al momento dell'assegnazione, che abbiano dato luogo a pensione anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per la ricongiunzione di tutti i servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le diverse amministrazioni o enti di provenienza, con iscrizione a forme obbligatorie diverse da quelle indicate nel comma 1, che non abbiano dato luogo a pensione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Lo stesso articolo si applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, nonché per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati nei fondi stessi.

4. Al personale indicato nel presente articolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza già esistenti presso gli enti di provenienza.

5. L'opzione di cui al comma 4 deve essere esercitata entro novanta giorni

dalla data in entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 5.

(Trasferimento dei capitali di copertura).

1. I capitali di copertura relativi alle posizioni dei singoli dipendenti iscritti ai fondi integrativi di previdenza, esistenti presso gli enti, gestioni e servizi soppressi, optanti ai sensi dell'articolo 2, comma 6, dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 4, comma 4, sono trasferiti, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla speciale gestione costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Dalla stessa data l'INPS provvede all'erogazione delle prestazioni previste dai preesistenti fondi con le modalità di cui al citato articolo 75.

(È approvato).

ART. 6.

(Indennità premio di fine servizio).

1. Il personale di cui all'articolo 2 è iscritto, dalla data della relativa messa a disposizione, anche se antecedente alla effettiva utilizzazione, ai fini del trattamento di fine servizio all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), conservando la complessiva anzianità maturata presso l'ente di provenienza.

2. In relazione ai trasferimenti del personale di cui al comma 1, gli enti di provenienza ovvero le competenti gestioni di liquidazione, per il periodo pregresso rispetto alla data di messa a disposizione, nonché la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – per la rivalutazione dei trattamenti di fine servizio connessi all'adeguamento del trattamento economico, provvederanno a versare all'INADEL, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'indennità di anzianità o i corrispondenti trattamenti di fine servizio in capitale comunque denominati e costituiti, compresi i fondi integrativi dell'indennità di liquidazione, maturati da ciascun dipendente alla data di iscrizione all'INADEL stesso.

3. Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale dell'INADEL di tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso gli enti di provenienza, l'Istituto stesso, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato e all'anzianità di servizio maturata alla data di iscrizione, determinerà in via teorica l'importo dell'indennità premio di fine servizio riferita alla predetta data di iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento.

4. La eventuale eccedenza tra l'importo versato e quello determinato in via teorica, di cui ai commi 2 e 3, è corrisposta a cura dell'INADEL ai dipendenti interessati non oltre il termine di un anno dalla data dell'effettivo versamento.

5. Nei confronti del personale cessato dal servizio, ai fini della liquidazione dell'indennità premio di fine servizio, ivi compresa l'eccedenza di cui al comma 4, l'INADEL riceverà dagli enti di provenienza ovvero dalle competenti gestioni di liquidazione tempestiva comunicazione dell'importo da versare ai sensi del precedente comma 2.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche agli *ex* dipendenti della soppressa Opera nazionale maternità ed infanzia (ONMI) transitati agli enti locali.

(È approvato).

ART. 7.

(Indennità di anzianità o equivalente).

1. Al personale di cui all'articolo 3 compete l'indennità di anzianità o il corrispondente analogo trattamento di fine servizio in capitale stabilito per i dipen-

denti degli enti di destinazione considerando la complessiva anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza fino alla data di messa a disposizione.

2. A tal fine gli enti di provenienza ovvero le competenti gestioni di liquidazione, per il periodo pregresso rispetto alla data di messa a disposizione, nonché la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – per il periodo di temporanea amministrazione da parte della segreteria dei ruoli unici provvederanno, ciascuno per la parte di propria pertinenza, a versare agli enti di destinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di anzianità o i corrispondenti trattamenti di fine servizio in capitale comunque denominati e costituiti, compresi i fondi integrativi dell'indennità di liquidazione, maturati da ciascun dipendente fino alla data di cui al comma 1.

3. L'ente di destinazione provvederà a determinare in via teorica, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale alla data del relativo trasferimento, il corrispondente importo dell'indennità di anzianità o equivalente secondo le disposizioni del proprio ordinamento, corrispondendo al personale interessato l'eventuale eccedenza rispetto all'importo versato ai sensi del comma 2.

4. Nei confronti del personale cessato dal servizio, ai fini della liquidazione dell'indennità di anzianità, ivi compresa l'eccedenza di cui al comma 3, gli enti di destinazione riceveranno dagli enti di provenienza ovvero dalle competenti gestioni di liquidazione tempestiva comunicazione dell'importo da versare ai sensi del comma 2.

(È approvato).

ART. 8.

(Indennità di buonuscita).

1. Il personale di cui all'articolo 4 è iscritto, ai fini dell'indennità di buonuscita, alla gestione previdenziale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS) dalla data di decorrenza dell'inquadramento e nei suoi confronti si applicano le disposizioni vigenti per i dipendenti dello Stato.

2. Per il personale degli enti soppressi ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70, la predetta iscrizione decorre dalla data di inquadramento nei ruoli unici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

3. In relazione agli inquadramenti di cui al comma 2, gli enti di provenienza, ovvero le competenti gestioni di liquidazione per il periodo pregresso rispetto alla data di messa a disposizione, nonché la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – per il periodo di temporanea amministrazione da parte della segreteria dei ruoli unici provvederanno a versare all'ENPAS, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di anzianità o i corrispondenti trattamenti di fine servizio in capitale comunque denominati e costituiti, compresi i fondi integrativi dell'indennità di liquidazione, maturati da ciascun dipendente alla data di iscrizione all'ENPAS stesso.

4. Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale dell'ENPAS di tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso gli enti di provenienza, l'ENPAS, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato e all'anzianità di servizio maturata alla data di iscrizione, determinerà in via teorica l'importo dell'indennità di buonuscita riferita alla predetta data d'iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento.

5. L'eventuale eccedenza tra l'importo versato per l'indennità maturata ed il predetto importo teorico è corrisposta, a cura dell'ENPAS, al personale interessato non oltre il termine di un anno dall'effettivo versamento degli importi delle indennità stesse, a norma del comma 3.

6. Nei confronti del personale cessato dal servizio, ai fini della liquidazione del-

l'indennità di anzianità, ivi compresa l'eccedenza di cui al comma 5, l'ENPAS riceverà dagli enti di provenienza ovvero dalle competenti gestioni di liquidazione tempestiva comunicazione dell'importo da versare ai sensi del comma 3.

7. L'insieme dei servizi e periodi che concorre a determinare l'indennità di cui al comma 4 è utile, oltreché per il computo dell'indennità di buonuscita, anche per l'acquisizione del diritto alla stessa.

8. Il personale che abbia esercitato l'opzione di cui all' articolo 4, comma 4, può chiedere il riscatto, ai fini dell'indennità di buonuscita, dei soli servizi e periodi previsti dall'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

9. Nei confronti del personale di cui al comma 8 o dei suoi aventi causa, l'amministrazione che gestisce il fondo di previdenza e credito per i dipendenti statali e loro superstiti può esercitare sui rispettivi trattamenti di pensione, anche in deroga a quanto eventualmente non previsto dai relativi ordinamenti, tutte le azioni di recupero o rivalsa ammesse da particolari disposizioni di legge a garanzia dei rapporti finanziari connessi alle prestazioni regolate dal citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

(È approvato).

ART. 9.

(Svincolo delle polizze di assicurazione).

1. Per gli effetti di cui agli articoli 6, 7 e 8, commi 2 e 3, le compagnie assicuratrici sono tenute a svincolare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le polizze di assicurazione stipulate per i trattamenti di fine servizio ai sensi del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in deroga alle condizioni contrattuali, mediante versamento agli enti contraenti o alle competenti gestioni di liquidazione del relativo valore di riscatto, che non potrà comunque essere inferiore alle quote di indennità versate maggiorate degli interessi legali.

(È approvato).

ART. 10.

(Enti associativi).

1. Il versamento previsto dai precedenti articoli 6, 7 e 8 delle quote di indennità di anzianità o del corrispondente analogo trattamento di fine servizio in capitale, maturato alla data del 31 marzo 1979 dal personale proveniente dagli enti a struttura associativa, privatizzati ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sarà effettuato dagli enti medesimi entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di apposite richieste avanzate dalle amministrazioni interessate.

2. La quota di indennità corrispondente alla differenza tra il trattamento di fine servizio maturato dal predetto personale alla data di definitiva messa a disposizione presso l'ente o l'amministrazione di destinazione e la parte versata dagli enti associativi secondo le modalità indicate nel comma 1 sarà versata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – in relazione alla utilizzazione del personale da parte della segreteria dei ruoli unici ed alla applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – provvederà altresì a liquidare ed a corrispondere la quota di indennità di anzianità prevista dal comma 1, nonché a regolarizzare le posizioni previdenziali del personale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, tra-

sferito alle amministrazioni di destinazione per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 1979, n. 125, con il quale è stata disposta la depubblicizzazione dell'Ente, nonché dell'articolo 1-*octies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, sulla base delle richieste avanzate dalle amministrazioni interessate.

4. La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo sarà imputata al capitolo 2041 della rubrica 10 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che potrà essere integrato mediante prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

(È approvato).

ART. 11.

(Speciali disposizioni per il personale degli enti soppressi).

1. Al personale degli enti di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, che all'atto della soppressione degli stessi fruiva del trattamento economico equiparato a quello dei dipendenti civili dello Stato, vengono estesi, in quanto applicabili, i benefici per i predetti dipendenti, fino alla data del definitivo inquadramento nelle amministrazioni di assegnazione, escluso comunque il cumulo con gli eventuali benefici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e 16 ottobre 1979, n. 509. All'applicazione dei predetti benefici provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i ruoli speciali istituiti ai sensi degli articoli 24 e 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed il relativo personale viene collocato nei corrispondenti ruoli organici delle amministrazioni dello Stato mediante decreto dei ministri competenti sulla base delle qualifiche acquisite e secondo l'anzianità di servizio e di qualifica posseduta con posizione in ruolo corrispondente alla data di decorrenza dell'inquadramento nei ruoli speciali ovvero a quella di decorrenza di eventuale successiva promozione.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale già proveniente dagli enti, casse, gestioni e servizi soppressi, assegnato alle unità sanitarie locali o ad altri enti pubblici, comunque utilizzato da almeno un anno dalla precedente data dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – o dall'Ufficio liquidazioni di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può chiedere, con domanda da presentarsi all'amministrazione presso cui presta servizio, di essere inquadrato nei ruoli organici dei servizi centrali della ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie provinciali.

4. L'inquadramento del predetto personale ha luogo, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione della ragioneria generale dello Stato, mediante decreto del Ministro del tesoro, sulla base della tabella di equiparazione allegata alla presente legge. L'inquadramento ha luogo successivamente al collocamento in ruolo del personale facente parte dei ruoli speciali soppressi, a norma del comma 2, e decorre dalla data del predetto decreto di inquadramento.

5. All'adeguamento delle dotazioni organiche dei ruoli ordinari in relazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi, anche per quanto attiene alle qualifiche dirigenziali di cui ai quadri annessi al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernenti il trasferimento del personale

dell'Ente italiano di servizio sociale (EISS) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti dell'ente stesso in servizio presso la sede centrale nel numero massimo di otto unità, già impegnati nella gestione e amministrazione del personale, dei programmi e delle attività trasferiti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Detto personale è inquadrato in base al titolo di studio posseduto e alle funzioni effettivamente esercitate.

7. Gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrono dal 1° luglio 1978 e quelli economici dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8.500 milioni per l'anno 1987, in lire 9.500 milioni per l'anno 1988 e lire 4.600 milioni per l'anno 1989 si farà fronte a carico del capitolo 2041 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio 1987 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 5, per gli anni 1988-1989, valutato in lire 32 miliardi annui, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando per gli anni 1988-1989 l'accantonamento « Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore, in conformità al parere espresso dalla Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 12 sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. All'onere complessivo derivante dalla presente legge valutato in lire 82.000 milioni per gli anni 1989 e 1990 si fa fronte, quanto a lire 40.500 milioni per il 1989 e lire 41.500 miliardi per il 1990 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro utilizzando le proiezioni per gli anni 1989 e 1990 dell'accantonamento « Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria ».

12. 1.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 12. 1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'esame della tabella allegata alla proposta di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

TABELLA.

EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DELL'ORDINAMENTO STATALE E LE POSIZIONI DEL PERSONALE DA INQUADRARE NEL RUOLO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ruolo amministrativo.

Qualifiche dell'ordinamento statale	Posizione del personale da inquadrare
Dirigente superiore	Dirigente superiore enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Direttore amministrativo capo servizio e direttore amministrativo dei ruoli regionali delle USL purché in possesso della qualifica di dirigente superiore presso l'ente di provenienza.
Primo dirigente	Dirigente enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Vicedirettore amministrativo dei ruoli regionali delle USL purché in possesso della qualifica di dirigente presso l'ente di provenienza.
8ª qualifica funzionale	Collaboratore coordinatore e collaboratore con nove anni e sei mesi di anzianità nella qualifica alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
7ª qualifica funzionale	Collaboratore, assistente coordinatore con tredici anni di anzianità nella qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge.
6ª qualifica funzionale	Assistente.
5ª qualifica funzionale	Archivista dattilografo di livello differenziato, ovvero all'ottava classe stipendiale, ovvero con almeno tredici anni di anzianità nella qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge. Coadiutore amministrativo dei ruoli regionali delle USL.
4ª qualifica funzionale	Archivista dattilografo.
3ª qualifica funzionale	Commesso capo di livello differenziato ovvero con otto anni di anzianità nella qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge.
2ª qualifica funzionale	Commesso.

(È approvata).

FRANCESCO RAIS, *Relatore.* Chiedo al presidente di sospendere brevemente la seduta in modo da poter redigere un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,45, è ripresa alle 10,50.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del provvedimento.

Passiamo agli ordini del giorno. Gli onorevoli Rais, Borruso, Pallanti e Facchiano hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)

invita il Governo

ad applicare le disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza e di previdenza, ivi comprese quelle concernenti l'iscrizione ai fondi integrativi di previdenza, anche al personale, trasferito allo Stato, alle regioni e agli enti pubblici in conseguenza di processi di mobilità previsti da provvedimenti normativi nonché nei casi di trasformazione del rapporto nell'ambito di dette amministrazioni a seguito di nomina, senza soluzione di continuità nei servizi prestati; in tale ultimo caso è conservata l'iscrizione di cui al comma 6 dell'articolo 3 ».

0/476/XI/1.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno accettato dal Governo ?

FRANCESCO RAIS, *Relatore.* No, non insistiamo.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge « Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppresi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato » (476):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli 26
Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Risulta pertanto assorbita la proposta di legge n. 1262.

Hanno preso parte alla votazione:

Anselmi, Antonucci, Balbo, Bianchi Fortunato, Borruso, Cavicchioli, Cima, Cimmino, Corsi, Facchiano, Francese, Gelpi, Ghezzi, Lucenti, Mancini Vincenzo, Mastrantuono, Migliasso, Pallanti, Rais, Rebecchi, Recchia, Rotiroti, Samà, Sanfilippo, Sapienza e Tassi.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO